



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N.	195/14
N.	1674/13 R.G.
Cron. N.	182/14
N. Rep.	/

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA

Il Giudice di Pace Avv. Antonio Maria Carelli, ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1674/13 R.G.C.so, vertente

TRA

FUSIELLO LAZZARO LUCIANO, elettivamente domiciliato in Barletta a Via Indipendenza n.16 (studio Avv. C. Marzocca) presso gli Avv.ti Carmine Aldo Catacchio e Gaetano Agostino Rutigliano che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine dell'atto introduttivo;

- ATTORE -

CONTRO

PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Andria a Piazza Umberto I (Ufficio dell'Avvocatura comunale di Andria) presso l'Avv. Anna Lucia De Luca della Avvocatura Provinciale di Firenze che la rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

OGGETTO: *Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..*

CONCLUSIONI

All'udienza dell'11.10.2013 parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto delle note conclusive nonché ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'ingiunzione fiscale opposta deve essere considerata a tutti gli effetti quale atto di precetto.

A norma dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 1, l'opposizione al precetto va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cod. proc. civ.

Il giudice territorialmente competente per l'opposizione a ingiunzione fiscale, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Ne consegue che, qualora la ingiunzione fiscale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la ingiunzione fiscale è stata notificata qualora, però, non sia in discussione la validità dell'accertamento ma solo l'avvenuto pagamento della relativa sanzione.

Nel caso di specie, l'attore come primo motivo di opposizione ha lamentato proprio l'omessa notifica nei termini dell'ordinanza-ingiunzione che è posta alla base della ingiunzione opposta.

E' evidente, pertanto, che l'opposizione è stata proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione e da ciò deriva che la disciplina applicabile va conformata a quella dettata per l'azione recuperata (Cass., Sez. 2, 7 agosto 2007, n. 17312).

Poichè l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa dal Prefetto di Firenze, si deve concludere necessariamente per la dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di Firenze, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 e art. 205 C.d.S..

L'eccezione di incompetenza è stata ritualmente e tempestivamente sollevata dal convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.

L'accoglimento dell'indicata eccezione rende inutile ogni ulteriore indagine sulle altre eccezioni sollevate che vengono rimesse al Giudice territorialmente competente.

Considerata la particolarità della materia ed il tipo di pronuncia si ritiene equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Andria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata da Fusiello Lazzaro Luciano nei confronti del Provincia di Firenze, rigettata ogni ulteriore istanza, così provvede:

- Accoglie l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuta e per l'effetto, dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Firenze;
- Fissa il termine di novanta giorni, dalla data di comunicazione del deposito della presente sentenza, per riassumere la causa dinanzi al Giudice dichiarato competente.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Andria, addì 10 febbraio 2014.

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Antonio Maria CARELLI



volozza indotecnabile

N. 00089/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01681/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2013, proposto da:

L.A.C. Lega Per L'Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Teresa Bua in Firenze, piazza Indipendenza n.10;

contro

Provincia di Firenze in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Lucia De Luca, Francesca Zama, domiciliata in Firenze, via de' Ginori 10;
Ambito Territoriale di Caccia - Firenze 4, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Lascialfari, con domicilio eletto presso Leonardo Lascialfari in Firenze, via Masaccio 17;
Ambito Territoriale di Caccia n. 5, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determina del Dirigente dell'ufficio Caccia e Pesca n. 3445 del 30.09.2013, avente ad oggetto l'approvazione del programma di gestione annuale del cinghiale come da proposta fatta pervenire alla Provincia dagli ambiti territoriali caccia in base ai quali, per la stagione venatoria 2013/14, viene previsto l'abbattimento di 5.305 cinghiali nell'area vocata nell'ambito territoriale di Firenze 4 e di 3.948 capi nell'ambito territoriale di Firenze 5.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Firenze e di Ambito Territoriale di Caccia Firenze 4;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con determinazione 30 settembre 2013 n. 3445, il Responsabile della Posizione organizzativa Caccia e Pesca della Provincia di Firenze approvava i piani di gestione dei cinghiali per la stagione

2013-2014 proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia Firenze 4 e 5.

Il provvedimento era impugnato dalla Lega per l'abolizione della caccia (ammessa al patrocinio a spese dello Stato con il decreto 10 dicembre 2013 n. 74 della competente Commissione istituita presso il T.A.R.) e dall'Associazione Vittime della Caccia; a base dell'impugnazione erano poste censure di violazione dell'art. 19, 2° comma l. 157 del 1992 e dell'art. 37 della l.r. 3/1994, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Si costituivano in giudizio la Provincia di Firenze e l'Ambito territoriale di caccia Firenze n. 4, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del gravame.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la Provincia di Firenze ha, infatti acquisito il parere dell'I.S.P.R.A. (la nota 4 dicembre 2013 prot. n. 48906) ed emanato la determinazione 30 settembre 2013 n. 3445 del Responsabile della Posizione organizzativa Caccia e Pesca della Provincia di Firenze che, pur essendo qualificata in termini di integrazione dell'atto impugnato, viene ad integrare un vero e proprio riesame della fattispecie, alla luce dell'apporto consultivo acquisito al procedimento ed è pertanto caratterizzato dal carattere definitivo della fattispecie; con tutta evidenza, si tratta pertanto di atto che deve essere espressamente impugnato, non potendo, in alcun modo, trasmettersi al nuovo provvedimento le censure proposte avverso un provvedimento ormai superato.

Non rimane pertanto altro alla Sezione che procedere alla declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Per quello che riguarda la liquidazione del compenso spettante al difensore a seguito del decreto 10 dicembre 2013 n. 74 dell'apposita Commissione istituita presso il T.A.R., (liquidazione richiesta alla camera di consiglio del 19 dicembre 2013), la Sezione deve rilevare come lo stesso debba essere liquidato <<in modo che, in ogni caso, (le competenze spettanti al difensore) non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti>>, ai sensi dell'art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115 e applicando la riduzione dei compensi alla metà prevista dall'art. 130 del cit. d.lgs. (disposizione applicabile al giudizio amministrativo); in considerazione della complessità della vicenda e delle difese svolte, appare equo liquidare le competenze spettanti al difensore in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

A seguito del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 10 dicembre 2013 n. 74 dell'apposita Commissione istituita presso il T.A.R., dispone la liquidazione, ai sensi dell'art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, in favore del difensore della L.A.C. Avv. Massimo Rizzato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

€ 2.870,58

63626

sent 1354/2012
12513811/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

avv. Francesco Trassari ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 13911/2012 del ruolo generale
promossa da

Mario Berti in proprio e quale legale rappresentante della Berti Sisto e C.
Lavori stradali Spa con l'avv. Gilberto Giusti

opponente

contro

la Provincia di Firenze

opposto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato, Berti Sisto e C. Lavori stradali Spa chiedeva l'annullamento del provvedimento n. 3039 con cui la Provincia di Firenze gli ingiungeva il pagamento di € 2857,58 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art.17 RD 1775/1933 (prelievo non autorizzato di acqua dall'invaso di Risano).

Deduceva che al momento dell'accertamento non era legale rappresentante della società.

L'amministrazione convenuta si costituiva contestava le deduzioni avverse e concludeva per la reiezione del ricorso.

All'udienza del 6.2.2014, sulle opposte conclusioni delle parti il giudice pronunciava sentenza dando immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione in atti emerge che l'8.9.2007 la Polizia municipale di Firenzuola contestò al ricorrente, legale rappresentante in quanto vice presidente in carica, per la morte del presidente avvenuta qualche giorno prima, della Berti Sisto e C. Lavori stradali Spa, la violazione dell'art.17 RD 1775/1933.

L'art. 6 della legge 689/81 prevede che se la violazione è commessa dal rappresentante o del dipendente di una persona giuridica quest'ultima è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta: poichè d'altronde non è sostenibile che per la morte del presidente l'obbligazione si sia estinta, l'intrasmissibilità verificandosi solo nei confronti degli eredi ma non già in quelli della persona giuridica coobbligata solidale, la tesi che al vice presidente non potesse essere contestata alcuna violazione è priva di fondamento.

Il ricorso non può trovare dunque accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di pace annulla il verbale impugnato e compensa le spese.
Firenze, 6.2.2014.

Il Giudice di pace
(avv. Francesco Trassari)

Stamp: TRIBUNALE DI FIRENZE - GIUDICE DI PACE
14 MAR 2014
Handwritten signature

71600 volere

26-11736/11

SENTENZA 1074/14

Tribunale civile di Firenze Sezione seconda

CRONOLOGICO 5385

REPERTORIO

Udienza del 1.4.2014 ore 17

Si procede alla lettura della sentenza - che diviene parte integrante del presente verbale - in assenza dei procuratori delle parti che vi hanno espressamente rinunciato.



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione seconda civile, nella persona del giudice unico onorario dot.ssa Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile iscritta il 19.7.2011 e segnata dal N° 110736 del Registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2011, promossa da

NOCERA CALOGERO rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Balzani con studio in Firenze, Via Goro Dani nr. 9, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione del 22.3.2012

Opponente

CONTRO

PROVINCIA di FIRENZE, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. De Luca Anna Lucia ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia di Firenze in Via de' Ginori nr. 10, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e come da atto dirigenziale nr. 3546 del 19.9.2011

Opposta

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione

Fatto e diritto

In data 10.10.2008 il Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Reggello (posto fisso in Vallombrosa) - con verbale nr. 46/08, contestava al sig. Calogero Nocera, quale trasgressore, e alla ditta Edilimmobiliare s.r.l., come coobbligata in solido, la violazione dell'art. 193 del d.lgvo nr. 152/2006 perché, mediante l'autocarro tg. AR 415603 venivano trasportati rifiuti speciali non pericolosi (calcinacci da demolizione classificati con codice CER 17.09.14) con formulario di identificazione rifiuti incompleto ed inesatto per la omessa indicazione nel formulario di trasporto rifiuti dei dati necessari e richiesti per legge.



Veniva aperto il procedimento amministrativo e, in assenza di scritti difensivi, in data 7.6.2011 veniva emessa ordinanza ingiunzione nr. 2261 per il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.113,20.

Avverso l'ordinanza ingiunzione in oggetto, il sig. Calogero Nocera ha proposto tempestivamente opposizione ex art. 22 e ss legge 689/81 - con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Pontassieve, in data 16.7.2011 - adducendo che le contestazioni rilevatigli sono di carattere formale, poiché ha - in concreto - indicato nel formulario il luogo di prelievo dei calcinacci e quello di deposito dei detriti; pertanto Nocera ha chiesto la riduzione al minimo della sanzione e la possibilità di rateizzazione del relativo pagamento.

Fissata l'udienza di trattazione del ricorso per la data del 26.1.2012, è stato dato atto a verbale che sulla medesima condotta era intervenuta sentenza penale di "patteggiamento" (nr. 3905 del 4.7.2011) per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) d.lgvo 152/2006, con l'applicazione dell'ammenda di euro 1.600 (rateizzata in dieci rate); d'ufficio è stato acquisito il relativo fascicolo processuale (r.g.n.r. 17112/2008).

Si è costituita in giudizio all'udienza del 26.1.2012 la Provincia di Firenze che ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa veniva differita di ufficio dall'8.11.2012 al 7.5.2013 e quindi dal 7.5.2013 al 6.2.2014.

A seguito della soppressione delle Sezioni Distaccate dei Tribunali (d.lgvo 155 del 7.9.2012) e la traslazione del fascicolo presso la sede centrale del Tribunale e per effetto dei Decreti del Presidente del Tribunale nr. 160, 163, 173 e 174 del 2013, la causa è stata assegnata all'odierno giudice.

In occasione dell'udienza odierna, la Provincia di Firenze ha prodotto la copia della Determinazione Dirigenziale nr. 626 del 17.4.2013 con la quale, in autotutela, ha disposto, a modifica dell'Ordinanza ingiunzione nr. 2166 del 7.6.2011, di ridurre l'importo della sanzione amministrativa nella misura minima di euro 1.600, oltre la sua rateizzazione in 24 rate mensili di importo pari ad euro 70 ciascuna (ivi compresi gli interessi legali) a partire dall'aprile del 2013.

Invitare le parti a discutere oralmente la causa, viene decisa con sentenza contestuale.

OoO



Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda principale avanzata dal ricorrente con l'instaurazione del giudizio, atteso che la Provincia di Firenze ha disposto la riduzione al minimo della sanzione applicabile al caso di specie.

Sussistendo altresì l'accordo delle parti circa il rilievo giuridico del fatto sopravvenuto e delle sue conseguenze, venuto meno ogni contrasto, e non risultando più di alcuna utilità l'affermazione della volontà della legge, inizialmente richiesta sulla base di una controversia poi venuta meno per fatti sopravvenuti, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può emettersi anche di ufficio, ritenendo, infine, che un eventuale contrasto tra le parti sulla liquidazione delle spese processuali e sulla sua distribuzione, non osta ad una pronuncia di tale tipo.

In ordine alle spese processuali, si ritiene di compensarle integralmente, atteso che, in chiave prognostica, le condotte ritenute dal Corpo di Polizia Forestale integrano gli illeciti amministrativi di carattere formale poi esattamente contestati nell'Ordinanza ingiunzione opposta e correttamente parametrize nel calcolo della sanzione medesima ai criteri minimi o in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo edittale.

Si ritiene, infine, che l'autotutela esercitata dalla Pubblica Amministrazione non sia stata adottata per aggirare la condanna alle spese e che l'iniziativa dell'opponente sia stata corretta anche alla luce della ulteriore sanzione penale che gli è stata comminata con la indicata sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, preso atto della intervenuta modifica dell'Ordinanza Ingiunzione opposta del 7.6.2011 nr. 2166 mediante la Determinazione Dirigenziale nr. 626 del 17.4.2013 della Provincia di Firenze, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa integralmente le spese processuali.

Firenze, il 1 aprile 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot.ssa Elisabetta MANCA

Il giudice

Liliana Anselmo

TRIBUNALE DI FIRENZE

- 2 APR. 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA GIUDIZIARIA
dot.ssa Elisabetta MANCA

3



€ 3.413,60

N. R.G. 719/2013

sent. n. 117/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 719/2013

tra

Oggi **15 gennaio 2014** ad ore 13.10 innanzi al dott. Luca Minniti, sono comparsi:

Per DI SFERRAZZA ARCANGELO & C. SAS AUTOSPURGO S.A.N.A e l'avv. GANETTI MASSIMO (GNTMSM80H05D403Q) STRADA DI SANT'APPIANO, 9/A BARBERINO VAL D'ELSA; ,

Per SALVATORE SFERRAZZA l'avv. GANETTI MASSIMO (GNTMSM80H05D403Q) STRADA DI SANT'APPIANO, 9/A BARBERINO VAL D'ELSA;

Per PROVINCIA DI FIRENZE l'avv. DE LUCA ANNA LUCIA e

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi ATTI.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 719/2013 promossa da:

DI SFERRAZZA ARCANGELO & C. SAS AUTOSPURGO S.A.N.A. (C.F. 03950760482), con il patrocinio dell'avv. SANTINI GAIA e dell'avv. GANETTI MASSIMO (GNTMSM80H05D403Q) STRADA DI SANT'APPIANO, 9/A BARBERINO VAL D'ELSA; , elettivamente domiciliato in VIA P. F. CALVI 23 50137 FIRENZEpresso il difensore avv. SANTINI GAIA

SALVATORE SFERRAZZA (C.F. SFRSVT82T16Z112Y), con il patrocinio dell'avv. SANTINI GAIA e dell'avv. GANETTI MASSIMO (GNTMSM80H05D403Q) STRADA DI SANT'APPIANO, 9/A BARBERINO VAL D'ELSA; , elettivamente domiciliato in VIA P. F. CALVI 23 50137 FIRENZEpresso il difensore avv. SANTINI GAIA

contro

ATTORE

pagina 1 di 3



POLIZIA PROVINCIALE DI FIRENZE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ANNA LUCIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DE' GINORI 10 50123 FIRENZE presso il difensore avv. DE LUCA ANNA LUCIA

CONVENUTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'oggetto della controversia è l'opposizione proposta dalla Autospurgo S.A.N.A. di Sferrazza Arcangelo e C. s.a.s e da Salvatore Sferrazza verso l'ingiunzione notificata dalla Provincia di Firenze a seguito delle vicende che di seguito si espongono.

In data 17.3.2009 la Polizia Provinciale di Firenze fermava il veicolo targato DK075CT adibito ad autospurgo e constatava che lo stesso trasportava *"rifiuti non pericolosi consistenti in fanghi di fosse settiche in quantità maggiore a 30 kg, in quanto il livello rifiuti arrivava a sfiorare l'occhio inferiore della cisterna in assenza del prescritto formulario"*.

In ragione di tale trasgressione veniva comminata la sanzione di € 3.1000 al sig. Salvatore Sferrazza, in qualità di conducente del veicolo, e alla Autospurgo S.A.N.A. di Sferrazza Arcangelo e C. s.a.s., responsabile in solido in quanto proprietaria del mezzo ai sensi degli artt. 193, co I, e 258 co IV del D. Lgs. 152/06..

Il sig. Sferrazza dichiarava al momento della contestazione che durante lo scarico del liquido di un precedente lavoro ne era rimasta all'interno una certa quantità.

Avverso al sanzione venivano presentate difese in via amministrativa che, evidentemente, non ottenevano il risultato e in data 13.12.2013, notificato in data 21.12.2013, la Provincia di Firenze emetteva ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione constatata.

Il sig. Sferrazza e l'Autospurgo S.A.N.A. di Sferrazza Arcangelo e C. s.a.s.in data 17.1.2013 presentavano regolare ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento nella quale lamentavano la nullità del verbale di constatazione impugnato per arbitrarietà e inattendibilità delle valutazioni degli agenti della Polizia provinciale circa al quantificazione del liquame in cisterna e in ogni caso opponevano l'assoluta buona fede del conducente del veicolo che, in seguito alle operazioni di svuotamento del giorno prima, era sicuro che la cisterna fosse vuota.

In subordine venivano richieste l'esclusione della responsabilità del trasgressore per l'applicazione dell'esimente della buona fede e la riduzione della sanzione al minimo edittale per la minima quantità di materiali inerti trasportati.

Si costituiva regolarmente l'amministrazione provinciale eccependo in primo luogo la natura di atto pubblico del verbale di accertamento che gode di fede privilegiata sino a querela del falso.

Nel merito forniva alcune considerazioni circa l'operato degli agenti, che avevano quantificato il contenuto della cisterna considerando che l'occhiello inferiore era posto a circa 1/3 di una cisterna della capienza di oltre 6.000 litri e che avevano perciò valutato che se l'occhiello inferiore veniva sfiorato dal liquido esso doveva sicuramente essere superiore al limite consentito (30 KG) per il trasporto senza formulario.

In diritto, riteneva la convenuta, che le mere affermazioni degli opposenti non potevano mettere in discussione gli accertamenti effettuati dai verbalizzanti che apparivano tutt'altro che incerti.

A nulla rilevava, inoltre, che tali rifiuti fossero le rimanenze di un mancato svuotamento per problemi afferenti alla impresa di smaltimento, dato che la mancata compilazione del formulario in presenza di quantità superiori di materiale inerte rispetto a quello prescritto da legge costituisce violazione oggettiva.

pagina 2 di 3



Da ultimo si ritenevano non applicabili ne' l'esimente della buona fede, vertendo in materia di sanzioni amministrative, ne' la riduzione al minimo edittale delle sanzioni in quanto le ragioni della controparte erano inadeguate e insufficienti sul piano probatorio

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è solo parzialmente fondata per i seguenti motivi.

Sul piano probatorio gli opposenti non hanno dato prova sufficiente a superare la percezione visiva degli agenti verbalizzanti che in base alla dimensione della cisterna e al livello di riempimento della stessa hanno valutato il trasporto superiore ai limiti di legge.

Anche l'effettuazione di alcune manovre, così come asserito dagli opposenti e confermato anche dall'opposta, non può valere ad inficiare tale percezione, dato che il livello appariva essere ben superiore a quello modesto di 30 kg concesso dalla normativa.

Inoltre, proprio il fatto che l'effettuazione delle manovre abbia potuto smuovere il contenuto della cisterna inficia quanto asserito dagli opposenti che in atti dichiarano "*il liquame all'interno delle fosse settiche presente all'interno della cisterna era dovuta al fatto che al depuratore non vogliono che venga effettuato il flussaggio e pertanto è possibile che il residuo più denso di liquame si rimasto nella saracinesca di scarico all'insaputa del conducente medesimo*" : proprio nel caso di un residuo più denso le manovre fatte effettuare dai verbalizzanti avrebbero messo in evidenza la minima quantità di materiale trasportato.

Appurato quindi che non sussistono prove circa l'inesattezza delle valutazioni della Polizia Provinciale, si riscontra che, come rilevato dall'opposta, non rilevano le ragioni della presenza del liquame nella cisterna, ne', vertendo in materia di sanzioni amministrative, l'asserita buona fede del conducente il veicolo che comunque aveva l'onere di controllare di viaggiare rispettando le regole prescritte dalla normativa in materia.

Si ritiene, invece, che in base alla gravità dei fatti e alla natura indiretta della prova della quantità dedotta in rapporto alla dimensione dell'autobotte di poter ridurre la sanzione inflitta al minimo edittale di € 1.600, così come previsto dall'art. 258, co. IV del D. Lgs. 152/2006

Si compensano le spese in ragione dell'avvenuta riduzione della sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie parzialmente il ricorso e determina la sanzione contenuta nell'ordinanza ingiunzione n. 4554 del 13.12.2013 emessa con atto dirigenziale dalla Provincia di Firenze nella somma di € 1.600,00.

Spese di lite compensate.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio dott. Maria Rosaria Travaglio.

Firenze, 15 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Luca Minniti

T



N. 00139/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00397/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2014, proposto da:

Autostrade Per L'Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Giampietro, Alfredo Scialò, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26;

contro

Comune di Reggello, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale G. Mazzini 60;

nei confronti di

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;
Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lucia De Luca, domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura provinciale in Firenze, via de' Ginori 10;

per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale n. 777 del 09.12.2013, notificata il 13.12.2013, con la quale il dirigente del settore urbanistica del Comune di Reggello (FI) ha approvato "il verbale della conferenza di servizi", tenutasi in data 5.12.2013, "relativa al Progetto per la gestione delle terre e rocce da scavo nella "Zona 3" nel corso dei lavori di ampliamento dell'area di servizio Arno Ovest -Autostrada Al MI-NA ... ", presentato dalla Soc. Autostrade per l'Italia (ASPI)", con specifico e limitato riferimento alla prescrizione amministrativa, formulata dall'ARPA T e recepita in CdS, in base alla quale ASPI potrà avviare lavori edili di ampliamento della zona 3 dell' AdS Arno-ovest "solo a seguito della conclusione dei lavori di bonifica con certificazione del raggiungimento degli obiettivi di bonifica";
- del verbale della conferenza di servizi comunale del 5.12.2013, indetta dal responsabile del settore urbanistica del Comune di Reggello, relativa alla "gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nella Zona 3 nel corso dei lavori di ampliamento dell'area di servizio Arno Ovest - Autostrada Al MI-NA", sempre limitatamente alla prescrizione che obbliga l'ASPI ad avviare i lavori edili di ampliamento della zona 3 dell' AdS Arno-ovest "solo a seguito della conclusione dei lavori di bonifica con certificazione del raggiungimento degli obiettivi di bonifica ";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggello, di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana e di Provincia di Firenze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare nella prospettiva di richiedere in tempi brevi il giudizio di merito con apposita istanza di prelievo;

Ritenuto che allo stato appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, prende atto della rinuncia alla domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 1494/12

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 25

17/01/2014

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | |
|--------------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARIOTTI | MARIO |
| <input type="checkbox"/> | VICIANI | ALESSANDRO |
| <input type="checkbox"/> | LILLA | LUCIANO |
| <input type="checkbox"/> | | |

Presidente

Relatore

Giudice

505/25/14

PRONUNCIATA IL:

17/01/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/03/14

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

(Giuseppe Apicella)
Giuseppe Apicella

- sull'appello n. 1494/12
depositato il 29/06/2012

- avverso la sentenza n. 7/1/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE
proposto dall'ufficio: COMUNE DI SCANDICCI
difeso da:
COMUNE DI SCANDICCI
PIAZZALE DELLA RESISTENZA 1 50018 SCANDICCI

controparte:
PROVINCIA DI FIRENZE
VIA CAVOUR N. 1 80016450480 50129 FIRENZE FI

difeso da:
GUALTIERI AVV. STEFANIA
VIA DE' GINORI 10 50100 FIRENZE FI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20050002514 I.C.I. 2005

Questa Commissione osserva che l'immobile per cui il Comune di Scandicci richiede il pagamento dell'ICI fu trasferito all'Amministrazione della Provincia di Firenze con decreto del Ministro dei Beni culturali del 20.3.1999, la Villa di Castelpulci era dichiarato bene di rilevante interesse storico ed artistico, ai sensi della legge 1089/1939.

In seguito a delibera della Giunta n.228 del 30/5/2002, fu avviato un complesso intervento di restauro conservativo e funzionale finanziato per il 50% dal ministero beni Culturali, in quanto progetto rientrante nelle competenze istituzionali di tutela del patrimonio culturale. Una volta ultimato il restauro dell'intero complesso, esso sarebbe dovuto essere destinato ad attività didattica con una convenzione intervenuta tra Comune Scandicci, Provincia e Università degli Studi.

Infine, in seguito ad un contratto di permuta del 30/11/2009, dal gennaio del 2010 il bene è divenuto di proprietà dello Stato.

Secondo l'interpretazione ministeriale del luglio 1993, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) D.Lgs. 504/92, devono essere riconosciuti esenti dall'I.C.I., gli immobili di proprietà degli enti pubblici territoriali, ancorché inutilizzati, facenti parte del relativo demanio.

Nel caso specifico, la natura demaniale della Villa Castelpulci deriva dal regime vincolistico cui essa è assoggettata a norma artt. 824 e 822 comma 2 del C.C.

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, la Provincia di Firenze non sarebbe tenuta a corrispondere al Comune di Scandicci l'imposta comunale sugli immobili, considerato che Villa Castelpulci è stata assoggettata a regime vincolistico con decreto del 1999.

L'immobile, in quanto bene demaniale, è necessariamente destinato all'esplicazione di funzioni pubbliche, come riconosce la Circolare 5/7199 n. 14 del Ministero delle Finanze, ed è pertanto da considerarsi esente dal pagamento dell'ICI, ai sensi del citato art. 7, lett. a) del D. Lgs. 504/92. Data la complessa ed incerta vicenda si ritiene dover compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello del Comune di Scandicci.

Spese compensate.

Firenze 17/01/2014

Il Relatore
(A. Viciani)



Il Presidente
(M. Mariotti)

Questa Commissione osserva che l'immobile per cui il Comune di Scandicci richiede il pagamento dell'ICI fu trasferito all'Amministrazione della Provincia di Firenze con decreto del Ministro dei Beni culturali del 20.3.1999, la Villa di Castelpulci era dichiarato bene di rilevante interesse storico ed artistico, ai sensi della legge 1089/1939.

In seguito a delibera della Giunta n.228 del 30/5/2002, fu avviato un complesso intervento di restauro conservativo e funzionale finanziato per il 50% dal ministero beni Culturali, in quanto progetto rientrante nelle competenze istituzionali di tutela del patrimonio culturale. Una volta ultimato il restauro dell'intero complesso, esso sarebbe dovuto essere destinato ad attività didattica con una convenzione intervenuta tra Comune Scandicci, Provincia e Università degli Studi.

Infine, in seguito ad un contratto di permuta del 30/11/2009, dal gennaio del 2010 il bene è divenuto di proprietà dello Stato.

Secondo l'interpretazione ministeriale del luglio 1993, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) D.Lgs. 504/92, devono essere riconosciuti esenti dall'I.C.I., gli immobili di proprietà degli enti pubblici territoriali, ancorché inutilizzati, facenti parte del relativo demanio.

Nel caso specifico, la natura demaniale della Villa Castelpulci deriva dal regime vincolistico cui essa è assoggettata a norma artt. 824 e 822 comma 2 del C.C.

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, la Provincia di Firenze non sarebbe tenuta a corrispondere al Comune di Scandicci l'imposta comunale sugli immobili, considerato che Villa Castelpulci è stata assoggettata a regime vincolistico con decreto del 1999.

L'immobile, in quanto bene demaniale, è necessariamente destinato all'esplicazione di funzioni pubbliche, come riconosce la Circolare 5/7199 n. 14 del Ministero delle Finanze, ed è pertanto da considerarsi esente dal pagamento dell'ICI, ai sensi del citato art. 7, lett. a) del D. Lgs. 504/92. Data la complessa ed incerta vicenda si ritiene dover compensare le spese di giudizio.


P.Q.M.

Respinge l'appello del Comune di Scandicci.


Spese compensate.

Firenze 17/01/2014

Il Relatore
(A. Viciani)



Il Presidente
(M. Maridotti)



N. 01617/2014REG.PROV.COLL.
N. 03666/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3666 del 2011, proposto da:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Provincia di Firenze in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesca De Santis, Stefania Gualtieri, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 01583/2011, resa tra le parti, concernente individuazione

stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Mosca (su delega di Gualtieri) e l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Si tratta della legittimità del DPCM del 25 giugno 2010, che ha delineato la disciplina transitoria (sino al 31/12/2011) delle maggiorazioni tariffarie sull'esazione nei caselli di autostrade in concessione, interconnesse con strade in diretta gestione ANAS, individuando nello specifico le stazioni di esazione interessate, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del DL 78/2010.

Il TAR Lazio, superando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha accolto il ricorso per la parte di interesse, in ragione dei dubbi sulla corrispondenza tra servizio pagato ed effettiva fruizione (in sostanza alcuni sarebbero costretti a pagare senza aver bisogno di utilizzare la strada ANAS). Ha altresì accolto il

motivo in ordine all'emanazione non contestuale del DPCM contenente disciplina a regime (secondo il TAR, al di là del dato formale, l'istruttoria avrebbe dovuto essere comune). Ha accolto infine il motivo con il quale era dedotta la violazione della normativa comunitaria (direttive 1999/62/CE e 2006/38/CE), ed ha conseguente disapplicato l'art. 15 del DL 78/2010 laddove esso consente una maggiorazione tariffaria prescindendo dalla distanza percorsa

Ha proposto appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ribadita l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, deduce una serie di motivi, a mezzo dei quali, per quanto specificatamente rileva, sostiene che a) trattasi di una maggiorazione tariffaria e transitoria, che dunque obbedisce a criteri diversi dal principio di corrispondenza; b) le previsione di legge, laddove faceva riferimento al "medesimo dpcm" in realtà intendeva riferirsi al "medesimo iter procedimentale"; c) nessuna violazione della normativa comunitaria vi sarebbe, atteso che la pronuncia della Corte di Giustizia n. C-157/02 riguarderebbe fattispecie, peculiare e diversa, ispirata alla finalità di evitare discriminazioni dirette od indirette fondate sulla nazionalità.

La Provincia di Firenze eccepisce il difetto di interesse all'appello. Il regime transitorio sarebbe ormai scaduto, e l'esazione era stata tra l'altro sospesa dalla stessa ANAS a seguito dei gravami. Si discuterebbe quindi di un decreto che ormai non

ha più efficacia, e che durante il previsto periodo di efficacia è stato sospeso.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 4 febbraio 2014.

L'appello può essere deciso.

1. E' pur vero che il decreto impugnato non ha più alcuna efficacia, essendo ormai trascorso il periodo transitorio previsto dal DL 78/2010, ed è nondimeno pacifico che lo stesso è stato da subito sospeso in via cautelare dal TAR, ed ancor prima, nelle more del giudizio cautelare, dalla stessa ANAS, la quale, con nota del 4/8/2010 ha invitato le società concessionarie delle autostrade a pedaggio a non applicare la maggiorazione tariffaria. Tuttavia, il Giudice di prime cure ha deciso nel merito tutte le questioni giuridiche sorte, condannando al pagamento delle spese di giudizio l'amministrazione: questioni che hanno una loro rilevanza in ordine al futuro esercizio del potere di applicazione dell'esazione, giusto il disposto dell'art. 15 comma 1 del DL 78/2010, nonché una potenziale incidenza su eventuali azioni di ripetizione da parte degli utenti (anche se l'ipotesi appare remota avuto riguardo alla tempestiva sospensione degli effetti).

L'amministrazione ha pertanto interesse e diritto a sapere dal Giudice d'appello se essa ha agito legittimamente o meno.

2. L'appello non è meritevole di condivisione laddove contesta la

legittimazione attiva della Provincia di Firenze. Quest'ultima è ente esponenziale degli interessi della collettività stanziata sul relativo territorio: gli automobilisti che si recano su quel territorio, sia perché vi risiedono, sia per coltivare interessi professionali o turistici, sono influenzati o influenzabili dal prelievo e ciò non può che riverberare in termini diretti o indiretti sulla fruibilità del territorio. Si tratta di interessi diffusi nella comunità che ben possono essere impersonati dall'ente territoriale esponenziale, nella misura in cui hanno un tratto accomunante, nella specie individuato nella tutela del territorio, delle sue caratteristiche di vivibilità e delle sue potenzialità di sviluppo. Non è cioè la dimensione diffusa dell'interesse ad opporsi a prestazioni patrimoniali a giustificare la legittimazione dell'Ente, quanto le cennate ricadute sul territorio del neointrodotta condizionamento finanziario alla circolazione.

3. Ciò chiarito può passarsi all'esame dell'ulteriore motivo su cui si sofferma l'appellante, ossia il nesso di corrispettività tra il pedaggio e l'effettiva fruizione di tratti stradali gestiti da ANAS. L'amministrazione non esclude che vi possano essere casi in cui il pedaggio sia chiesto ad un casello interconnesso con strade o autostrade ANAS dal quale si dipartono strade di diverso tipo, e tuttavia il rischio di non corrispondenza sarebbe giustificato dal tenore della norma di cui all'art. 15 comma 2 (che fa riferimento ad una situazione di interconnessione), dalla natura

sperimentale, straordinaria e transitoria della misura, dall'esigenza di evitare costi legati alla nuova installazione di caselli e barriere.

Il motivo non può essere condiviso. Il pedaggio si configura quale prestazione commisurata alla richiesta di utilizzo di un tratto stradale e non quale imposizione fiscale, sicchè è necessario, al di là delle pur comprensibili difficoltà realizzative, predisporre un meccanismo che assicuri corrispondenza tra pagamento e fruizione. La natura straordinaria, sperimentale e transitoria, se può giustificare modalità più gravose di esazione, non può certo considerarsi quale causa di giustificazione di un prelievo svincolato dalla fruizione.

4. Anche il mezzo di gravame concernente la necessaria contestualità delle previsioni transitorie e di quelle definitive, è privo di fondamento. Il giudice di prime cure ha correttamente osservato che l'art. 15 del DL 78/2010, pretendendo che l'individuazione delle stazioni presso le quali effettuare il prelievo avrebbe dovuto essere fatta con il medesimo DPCM incaricato di stabilire "criteri e modalità" per l'applicazione del pedaggio su strade ed autostrade in gestione diretta ANAS, ha imposto una contestualità istruttoria ed un coordinamento fra disciplina transitoria ed a regime, non altrimenti assicurabile a mezzo dell'autonoma ed esclusiva disciplina della prima.

5. L'amministrazione appellante censura infine la sentenza anche

in relazione alla disapplicazione dell'art. 15 comma 2, operata dal primo Giudice in forza del carattere dettagliato ed incondizionato della direttiva n. 2006/38/CE nella parte in cui la stessa definisce il pedaggio quale somma corrisposta in proporzione alla distanza percorsa.

Il motivo è fondato. La direttiva 2006/38/CE e la sentenza della Corte di Giustizia C-157/02 (emanata nella vigenza della precedente direttiva 1999/62), pure richiamata dal primo giudice, hanno ad oggetto la discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità del trasportatore, ovvero sull'origine o sulla destinazione del trasporto, nell'applicazione dei pedaggi e dei diritti d'utenza. Dalle stesse può ricavarsi il principio per il quale, nei passaggi transfrontalieri, gli utenti che percorrono una minore distanza devono essere ammessi a pagare un pedaggio proporzionalmente ridotto.

Nel caso di specie, tuttavia, non vengono in rilievo percorsi che per il loro carattere transfrontaliero possano provocare discriminazioni indirette basate sull'origine o sulla destinazione del trasporto, sicchè non v'è ragione per applicare la direttiva comunitaria. Piuttosto viene in rilievo un principio di ragionevolezza, implicito anche nella definizione comunitaria di pedaggio, che impone proporzione tra fruizione e somme da corrispondere: ma tale aspetto è stato già oggetto della valutazione che precede (par. 3.), sulla base della normativa

interna interpretata in modo costituzionalmente orientato.

L'appello è in conclusione respinto.

Avuto riguardo alla peculiarità e novità della questione, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 4 febbraio 2014, 4 marzo 2014, con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00426/2014 REG.PROV.PRES.
N. 01211/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2009, proposto da:

Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Francesco Schizzerotto, Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

contro

Comune di Sesto Fiorentino in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Zucchermaglio, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; Comune di Sesto Fiorentino - Settore Assetto del Territorio -, non costituitosi in giudizio;

Comune di Sesto Fiorentino - Settore Lavori Pubblici e Servizi

Tecnici - Servizio Ambiente -, non costituitosi in giudizio;

Provincia di Firenze - Direzione Generale Sviluppo e Territorio -, non costituitosi in giudizio;

Provincia di Firenze - Direzione Generale Sviluppo e Territorio, Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti -, non costituitosi in giudizio;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Dip.To Sub-Provinciale Mugello-Piana di Sesto F.No, non costituitosi in giudizio;

Asl 10 - Firenze, non costituitosi in giudizio;

Asl 10 - Firenze - Zona Nord Est, Gruppo Interdisciplinare Suap, non costituitosi in giudizio;

Autorita' Ambito Territoriale Ottimale N.3 Medio Valdarno; non costituitosi in giudizio;

Provincia di Firenze, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Francesca De Santis, Elena Possenti, domiciliata in Firenze, via de' Ginori 10;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, rappresentato e difeso per legge dall'Fabio Ciari, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana N. 1;

Iss - Istituto Superiore di Sanita', rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Sonia Scartabelli e Vanna Scartabelli, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

A) del provvedimento del Comune di Sesto Fiorentino – Settore Assetto del Territorio – n. 460/2009 del 20 aprile 2009, giunto alla ricorrente in data 30 aprile 2009, avente ad oggetto “Approvazione del progetto definitivo di bonifica del sito relativo al distributore Esso posto in via I° Settembre a Sesto Fiorentino”, nella parte in cui determina:

“di approvare ai sensi della normativa vigente, il Progetto Definitivo di Bonifica del sito relativo al distributore Esso posto in via I° Settembre a Sesto Fiorentino, nel rispetto del verbale della Conferenza di Servizi del 7/10/2008 e di tutte le prescrizioni di cui ai pareri degli Organi Tecnici, parti integranti del presente atto [...];

di precisare che il verbale della Conferenza dei Servizi del 7/10/2008 costituisce l'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

[...] di precisare che il parere Arpat costituisce l'allegato n. 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

di stabilire che la realizzazione delle operazioni relative al Progetto Definitivo di Bonifica del sito dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate nei pareri tecnici sopra citati [...].”

B) del verbale di Conferenza di Servizi del 7 ottobre 2008 “relativa al punto vendita Esso via I° Settembre”, nella parte in cui

si statuisce che:

“[...] Arpat esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: l’obiettivo di bonifica del MtBE per le acque di falda è 10µg/l, come da nota Istituto Superiore Sanità [...];

[...] la Conferenza di Servizi esprime parere favorevole sul progetto definitivo con le prescrizioni sopra riportate. Come sostenuto dai tecnici Arpat, il Comune stabilisce il limite per MtBE a 10µg/l”.

C) Del parere Arpat, Servizio sub-provinciale Mugello – Piana di Sesto Fiorentino, prot. n. 45876 del 10 ottobre 2008 avente ad oggetto “Sito Punto Vendita Esso n. 8356 Via Prima (sic) Settembre Comune Sesto F.no. Parere su Progetto di Bonifica. Conferenza dei Servizi del 7/10/2008” nella parte in cui si esprime parere favorevole alla condizione che “l’obiettivo di bonifica del MtBE per le acque di falda è 10µg/l, come da nota Istituto Superiore Sanità”.

D) della nota del 28 aprile 2009, Prot. 22130 del Comune di Sesto Fiorentino, Settore Assetto del Territorio, Servizio Ambiente, di trasmissione degli atti di cui ai precedenti punti A), B) e C), ricevuto da Esso Italiana S.r.l. in data 30 aprile 2009;

E) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;

nonché, ove occorrer possa

F) del provvedimento del Comune di Sesto Fiorentino – Settore

Lavori Pubblici e Servizi Tecnici – n. 1325/2005 del 6 dicembre 2005, avente ad oggetto “Approvazione del Progetto Preliminare relativo al distributore Esso posto in via I° Settembre a Sesto Fiorentino” nella parte in cui determina:

“di approvare [...] il Progetto Preliminare relativo al sito identificato nel distributore Esso posto in via I° Settembre a Sesto Fiorentino, nel rispetto delle prescrizioni e precisazioni di cui ai pareri costituenti l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

[...] di autorizzare la realizzazione delle operazioni previste dal suddetto Progetto Preliminare [...] nel rispetto delle prescrizioni e precisazioni di cui ai pareri costituenti l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto”.

G) del parere Arpat, Servizio Sub-provinciale del Mugello-Piana di Sesto prot. n. 12/0005849 del 2 Novembre 2005 avente ad oggetto “relazione tecnica descrittiva e progetto preliminare di bonifica del sito. P.V. Esso 8356-107888 Sesto Fiorentino Via I° Settembre” nella parte in cui afferma che “in merito al limite da rispettare [...] per MTBE in falda deve essere considerato 10µg/l [...]. Arpat ha avanzato quesito alla Regione Toscana per avere conferma della correttezza di tale limite. Al momento della scrittura del presente parere non è ancora giunta risposta quindi, come da pareri ISS, si devono ancora ritenere validi i limiti di 10 µg/l [...]”.

H) della nota del 10 gennaio 2006, Prot. 1213 del Comune di Sesto Fiorentino, Settore VI – LL.PP. e Servizi Tecnici, Servizio Ambiente, di trasmissione degli atti di cui ai precedenti punti F) e G);

I) della nota dell'Istituto Superiore di Sanità del 6 febbraio 2001 prot. 57058 IA.12 avente ad oggetto “limiti accettabili nel suolo e nelle acque sotterranee di inquinanti organici ed inorganici non indicati nel D.M. 471/99”;

L) della nota dell'Istituto Superiore di Sanità del 13 settembre 2006, prot. 0043699 AMPP/IA.12 avente ad oggetto “richiesta chiarimenti sui valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee per procedimenti ex DM 471/1999”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;

Visto l'atto di rinuncia depositato da parte ricorrente il 10 marzo 2014;

Considerato che le parti costituite non si sono opposte alla rinuncia, ai sensi del co. 3 del cit. art. 84;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze il giorno 16 giugno 2014.

**Il Presidente
Saverio Romano**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Tribunale di Firenze

UDIENZA del 15/05/2014

tenuta dal giudice dr. Niccolò Calvani

Alle ore 12.35 compaiono:

- l'avv. ELENA POSSENTI per PROVINCIA DI FIRENZE
- l'avv. ARNALDO MARIANI per ALESSANDRO TESTI

Assistono all'udienza:

- dr.ssa Laura Maione magistrato in tirocinio

L'avv. POSSENTI deposita ricorso in riassunzione notificato, precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.

L'avv. MARIANI precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.

I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio; quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.

Il giudice
dott. Niccolò Calvani





Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Seconda sezione

In nome del Popolo Italiano

il giudice dott. Niccolò Calvani

nella causa n° 2370/2013 tra le parti:

Ricorrente: **Provincia di Firenze**, con l'avv. Stefania Gualtieri (GLTSFN63T57D612G) e
l'avv. Elena Possenti

Convenuto: **Alessandro Testi**, con l'avv. Arnaldo Mariani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
compensa tra le parti le spese del processo.

Firenze, 15 maggio 2014

Il giudice
dr. Niccolò Calvani



Motivi della decisione

Con ordinanza ingiunzione n. 5056 del 22/7/97 la Provincia di Firenze ha irrogato ad Alessandro Testi sanzione amministrativa di £. 400.000 per ritenuta violazione dell'art. 30/2 LRT 3/94: risultava infatti dal modulo di denuncia di inizio/cessata attività di caccia, previsto dal Regolamento provinciale n. 60/92 compilato dallo stesso cacciatore, che egli nella settimana dal 14 al 20/8/95 era uscito nel territorio comunale di Vicchio per cinque giorni, superando il limite di tre giorni posto dalla legge.

Testi ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Firenze affermando che, secondo il Regolamento 60/92, l'uscita non poteva computarsi come giornata di caccia ove l'attività venatoria non fosse stata esercitata; sostenendo la scusabilità del suo errore, posto che lo stesso Regolamento non prevedeva l'obbligo, in tale eventualità, di annullare la scheda di uscita; assumeva altresì la nullità del Regolamento, in quanto precedente alla normativa regionale adottata con L. 3/94.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha annullato il provvedimento sanzionatorio: affermata la validità del Regolamento 60/92, ha ritenuto infatti che l'art. 5 dello stesso non imponesse di specificare i motivi del mancato esercizio della caccia; contro la sentenza la Provincia ha proposto ricorso alla Suprema Corte la quale, con sentenza n. 30621/11, ha cassato la sentenza di primo grado rinviando gli atti al Tribunale, ritenendo viceversa che secondo l'art. 5 del Regolamento in esame il cacciatore abbia l'onere di indicare, nella scheda di uscita, gli impedimenti oggettivi che gli abbiano impedito l'esercizio dell'attività venatoria, in difetto dei quali l'uscita deve essere considerata giornata di caccia.

La Provincia ha riassunto il processo chiedendo il rigetto dell'opposizione, che a questo punto rimarrebbe ancorata all'unico motivo dell'errore scusabile - mentre, nella fattispecie, non potrebbe ravvisarsi alcun errore sul fatto ma, eventualmente, solo una irrilevante ignoranza della norma regolamentare.

Alessandro Testi resiste sostenendo che la mancata indicazione nelle schede di uscita dei motivi per cui gli era risultato impossibile esercitare l'attività venatoria fu dovuta ad errore scusabile, conseguente ad una oggettiva situazione di incertezza sulla nozione di giornata di caccia, tanto che la stessa Regione nel '97 modificò l'art. 5 del Regolamento, specificando che nella scheda di uscita potevano essere indicati i motivi che avevano impedito l'esercizio della caccia: ma questo, successivamente ai fatti di causa.

*** *** ***



E' pacifico che il sig. Testi compilò nella settimana cinque schede di uscita/rientro senza specificare motivi ostativi all'esercizio della caccia, mentre per l'art. 30/2 LRT 3/94 la caccia può essere esercitata al massimo per tre giornate nella settimana.

La Suprema Corte, cassando la sentenza di prime cure del Tribunale, ha sancito il principio per cui per giornata di caccia si deve intendere l'uscita, qualora nella scheda di rientro non siano specificati motivi di impedimento all'esercizio dell'attività venatoria.

Non è quindi discutibile che Testi ha violato la norma di cui all'art. 30/2 sopra citata.

Afferma l'opponente che tale violazione è dipesa da errore scusabile, ai sensi dell'art. 3 L. 689/81: ma per tale norma scusabile è solo l'errore sul fatto, mentre nella fattispecie la questione se per giornata di caccia si debba intendere qualunque uscita, anche in caso di mancato esercizio dell'attività venatoria, a meno che siano indicati nella scheda di uscita i motivi di impedimento, è questione esclusivamente giuridica.

L'opponente sottolinea che l'art. 5 del Regolamento 60/92, al momento del fatto, non prevedeva l'onere di segnare nella scheda gli impedimenti oggettivi alla caccia: infatti, tale modifica è stata adottata solo nel '97, proprio per risolvere una situazione di incertezza.

Al di là del fatto che la Corte di Cassazione ha ritenuto invece applicabile alla fattispecie l'art. 5 comprensivo della modifica, e che su tale principio non è dato discutere, si osserva che qualora - per mera ipotesi - si dovesse partire dal presupposto che nel '95 (epoca dei fatti, anteriore alla modifica) l'onere di indicare i motivi ostativi alla caccia non c'era, si dovrebbe allora anche considerare che, prima della modifica, non vi era alcuna esclusione dal concetto di "giornata di caccia" di quelle uscite nelle quali l'attività venatoria fosse risultata impossibile.

In ogni caso, la discussione si svolgerebbe tutta sul piano della interpretazione della legge, rispetto al quale non è ravvisabile un "errore sul fatto" esimente ai sensi dell'art. 3 L. 689/81.

L'opposizione è dunque infondata e deve essere respinta, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta; le spese di lite possono essere compensate, comprese quelle relative al grado di legittimità, poiché una situazione di incertezza, ancorché giuridica e non di fatto, era in effetti e comunque riscontrabile.



P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
compensa tra le parti le spese del processo.

Firenze, 15 maggio 2014

Il giudice
dr. Niccolò Calvani



N. 00010/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00961/1998 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 961 del 1998, proposto da:
Azienda Faunistico-Venatoria Oliveto, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Maria
Bruni, Giuseppe Feri, Francesca Feri, con domicilio eletto presso
l'avv. Alberto Maria Bruni in Firenze, via Lamarmora, n. 14;

contro

Provincia di Firenze, in persona del Presidente p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Lina Cardona e domiciliata in Firenze, via de' Ginori,
n. 10;

per l'annullamento

dell'atto dirigenziale n. 655/97 col quale il responsabile del Settore
Funzionale Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Firenze ha
respinto la domanda volta ad ottenere l'ampliamento dell'azienda

faunistico- venatoria "Oliveto", nonché per l'annullamento di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, eventualmente lesivo, anche se incognito al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale della Provincia di Firenze n. 655/97, che ha respinto la domanda volta all'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria <Oliveto>, articolando nei suoi confronti censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

La Provincia di Firenze si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Con decreto presidenziale n. 1383 del 2011 il ricorso è stato dichiarato perento ai sensi dell'art. 1 dell'all. 3 al d.lgs. n. 104 del 2010. Avendo parte ricorrente presentato nuova domanda di fissazione d'udienza nel termine di legge, con successivo decreto n.

596 del 2012 è stato revocato il provvedimento di perenzione ed è stata disposta la reinscrizione della causa nel ruolo di merito.

Con dichiarazione depositata in data 31 ottobre 2013 parte ricorrente ha fatto presente che è venuto meno il suo interesse alla decisione e ha quindi concluso per la conseguenziale pronuncia di improcedibilità del gravame a spese compensate; la medesima dichiarazione è sottoscritta per adesione dal difensore della Provincia di Firenze.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2013, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Alla luce di quanto premesso, al Collegio non residua altro che dichiarare la improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse, giacché l'interesse al ricorso, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al passaggio in decisione della controversia.

Stante l'accordo delle parti anche su tale profilo, le spese di giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 07/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01087/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2010, proposto da:
Barbara Mocarelli, Marco Lotti, Enzo Lotti, Enrico Spinelli, Franca Spinelli, Maria Cristina Spinelli, Rosanna Spinelli, Carlo Alberto Andrei, Giovanna Maria Menichetti, Giulio Baruffaldi, Azienda Agricola La Loggia di Baruffaldi Giulio e C., Marco Aicardi, Donata Maria Baruffaldi, Roberto Cavallini, Antonio Cavallini, Ilaria Cavallini, rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmina Simoneschi, con domicilio eletto presso Guglielmina Simoneschi in Firenze, via delle Oche, 3;

contro

Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Fantappiè, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell'Unità

Italiana 1;

Provincia di Firenze in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lina Cardona, domiciliata in Firenze, via de' Ginori 10;

Ambito Territoriale di Caccia (Atc) Firenze n. 5, rappresentato e difeso dagli avv. Geraldina Giovannoni, Andrea Pesci, con domicilio eletto presso Andrea Pesci in Firenze, via G. Prati 24;

per l'annullamento

- dell'Atto Dirigenziale n. 2325 del 3 luglio 2009 del Dirigente P.O. Risorse Naturali, Caccia e Pesca della Provincia di Firenze, avente ad oggetto "Trasformazione della Zona di Protezione denominata Loggia Mocale in Comune di San Casciano Val d'Elsa in Zona di Rispetto Venatorio", pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Firenze, dal 7 luglio 2009 al 22 luglio 2009 e all'Albo Pretorio del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI), dal 27.7.2009 al 26.8.2009;
- dell'Atto Dirigenziale n. 2481 del 14 luglio 2009 del Dirigente P.O. Risorse Naturali, Caccia e Pesca della Provincia di Firenze, avente ad oggetto "Rettifica dell'oggetto dell'atto dirigenziale n. 2325 del 3.7.2009 relativo alla trasformazione della Zona di Protezione denominata Loggia Mocale in Zona di Rispetto venatorio", pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI), dal 27.7.2009 al 26.8.2009;
- nonché di ogni atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, compresi pareri e proposte, e in particolare :

- in parte qua, del Piano Faunistico Venatorio della Regione Toscana 2007/2010, adottato dal Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione 16 maggio 2007, n. 54;
- in parte qua, della DPGR n. 13/R adottata dalla Giunta Regionale della Toscana il 25 febbraio 2004 (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3), art. 9, I comma, lett.c);
- in parte qua, del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Firenze 2006/2010, adottato dal Consiglio Provinciale di Firenze, con Deliberazione 2 ottobre 2006, n. 167, nella Sezione dedicata alle Zone di Rispetto Venatorio e nella Sezione dedicata alle Proposte di Piano per le Zone di Protezione;
- in parte qua, del Regolamento delle Zone di Rispetto Venatorio, adottato dall'ATC Firenze 5, ed approvato dall'Atto Dirigenziale n. 2325 del 3 luglio 2009, del Dirigente P.O. Risorse Naturali, Caccia e Pesca della Provincia di Firenze impugnato;
- ove rivesta natura provvedimento, della Comunicazione in data 16 ottobre 2009, prot. n. 475100, del Responsabile della P.O. Risorse Naturali, Caccia e Pesca della Provincia di Firenze.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, Provincia di Firenze e Ambito Territoriale di Caccia (Atc) Firenze n. 5;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento 3 luglio 2009 prot. 2325, il Dirigente P.O. Risorse Naturali, Caccia e Pesca della Provincia di Firenze determinava la trasformazione <<della Zona di Protezione denominata Loggia Mocale in Comune di San Casciano Val d'Elsa in Zona di Rispetto Venatorio>>, precisando espressamente che il contenuto del provvedimento era destinato a trovare applicazione fino all'intervento di un nuovo Piano Faunistico venatorio; con la successiva deliberazione 14 luglio 2009 prot. n. n. 2481 era poi operata una rettifica della precedente determinazione, nel senso della sostituzione del Comune di San Casciano Val d'Elsa con il Comune di San Casciano Val di Pesa.

Le dette determinazioni erano impugnate, unitamente agli atti presupposti, da alcuni proprietari e conduttori di fondi ricadenti nella Zona di Rispetto Venatorio, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, a seguito dell'opposizione presentata dalla Regione Toscana; a base del ricorso erano poste censure di: 1) violazione art. 10 l. 157/1992 e art. 117, 2° comma Cost., eccesso di potere per sviamento dal fine tipico; 2) violazione art. 42 Cost., art. 117, 1° comma Cost., art. 1 Protocollo

addizionale Convenzione Europea diritti uomo, eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta; 3) violazione art. 8 l. 241 del 1990, eccesso di potere per violazione autolimita, contraddittorietà, carenza di motivazione, difetto di ponderazione comparativa dell'interesse perseguito; 4) violazione art. 13, 4° e 5° comma l.r. 3 del 1994, eccesso di potere; 5) eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza e incongruità della motivazione.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e l'Ambito territoriale di caccia di Firenze n. 5, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza 19 febbraio 2010 n. 128, la Sezione rigettava l'istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: <<considerato che, ad un primo sommario esame, i ricorrenti non sono legittimati a proporre azioni di tutela della fauna selvatica, mentre nessuna adeguata allegazione viene fornita in ordine al danno grave che, in via immediata, deriverebbe alla propria sfera giuridica come conseguenza del provvedimento impugnato>>.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, l'istituzione della nuova Zona di Rispetto Venatorio denominata Loggia Mocale in Comune di San Casciano Val di Pesa (mediante trasformazione della zona di protezione precedentemente esistente) operata con il provvedimento 3 luglio 2009 prot. 2325 del Dirigente P.O. Risorse

Naturali, Caccia e Pesca della Provincia di Firenze era destinata a trovare applicazione solo fino all'intervento del nuovo Piano Faunistico venatorio provinciale; con deliberazione 23 settembre 2013 n. 85 (pubblicata per estratto sul B.U.R. Toscana del 31 dicembre 2013 n. 53), il Consiglio Provinciale di Firenze ha approvato il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 che reca, al punto 6, n. 10 del prospetto relativo all'A.T.C. FI n. 5, l'espressa conferma della Zona di Rispetto Venatorio denominata Loggia Mocale in Comune di San Casciano Val di Pesa; il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 della Provincia di Firenze non risulta poi essere stato impugnato dai ricorrenti.

Come rilevato dalla difesa della Provincia di Firenze, appare pertanto di tutta evidenza come non sussista più alcun interesse alla decisione del presente ricorso; l'istituzione della Zona di Rispetto Venatorio denominata Loggia Mocale in Comune di San Casciano Val di Pesa è oggi assicurata dal nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 della Provincia di Firenze, non impugnato dai ricorrenti e gli stessi non hanno esplicitato in giudizio un qualche interesse, nemmeno ex art. 34, 3° comma c.p.a., alla decisione del presente ricorso.

Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00457/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2009 REG.RIC.
N. 02029/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Total Italia S.p.A., ora Totalerg S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Federico Vecchio, Maria Cristina Breida, Nicola Ceccuzzi, Angelo Martucci, con domicilio eletto presso Nicola Ceccuzzi in Firenze, viale Giuseppe Mazzini, 18;

contro

- Comune di Barberino di Mugello, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Padoa, con domicilio eletto presso - Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
- Provincia di Firenze, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesca De Santis, Elena Possenti, domiciliata in

Firenze, via de' Ginori 10;

- Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso Fabio Ciari in Firenze, p.za Unità Italiana 1;

- Regione Toscana, in persona del Presidente p.t.,

- ASL 10 – Firenze, in persona del Direttore generale p.t.;

nei confronti di

Autostrade per l'Italia S.p.A.;

sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2009, proposto da:

Total Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Ceccuzzi, Maria Cristina Breida, con domicilio eletto presso Nicola Ceccuzzi in Firenze, viale Giuseppe Mazzini, 18;

contro

Comune di Barberino di Mugello in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Padoa, con domicilio eletto presso Giulio Padoa in Firenze, via dei Rondinelli 2; Comune di Barberino di Mugello Settore Gestione Territorio, Regione Toscana in Persona del Presidente P.T., Provincia di Firenze Dir. Gen. Sviluppo e Territorio- Direz. Ambiente e Gestione Rifiuti, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana Servizio Sub-Provinciale Mugello - Piana di Sesto, Asl 10 - Firenze, Asl 10 - Firenze U. F. Igiene e Sanita' Pubblica; Provincia di Firenze,

rappresentato e difeso per legge dall'Elena Possenti, domiciliata in Firenze, via de' Ginori 10; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, rappresentato e difeso per legge dall'Fabio Ciari, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana N: 1;

nei confronti di

Autostrade Per L'Italia S.p.A.;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 280 del 2009:

-della nota prot. 0023594 del 18 - 21.11.2008 inviata il 21.11.2008 dal comune di Barberino del Mugello mediante lettera raccomandata ricevuta da TOTAL il 25.11.2008, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie (ivi incluso, per quanto occorra, il verbale di conferenza dei servizi tenutasi l 15.04.2008 mai trasmesso alla ricorrente);

nonché per l'integrale risarcimento del danno;

e, con i motivi aggiunti depositati in data 15.12.2010,

- della nota del Comune di Barberino di Mugello prot. n. 0016321 del 7.9.2010 e dell'allegata nota ARPAT prot. n. 0052894 del 20.7.2010;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie;

- e a seguito dei motivi aggiunti del 29.12.2011;

della nota del Comune di Barberino di Mugello prot. n. 0019748 del 16.11.2011 e dell' allegata nota ARPAT prot. n. 0066389 del 6.10.2011;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie..

quanto al ricorso n. 2029 del 2009:

- della Determinazione del responsabile del settore gestione del territorio del Comune di Barberino di Mugello n.1046 del 28.07.2009,;

- del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.7.2009;

- dei pareri ARPAT prot. 0045362 del 10.6.2009, ARPAT prot.48065 del 18.6.2009, Provincia di Firenze prot. 0337435/2009 del 10.7.2009, Provincia di Firenze prot. 0355427/2009 del 23.7.2009 allegati, quale parte integrante, al predetto verbale di Conferenza di servizi del 23. 7. 2009;

tutti i provvedimenti pervenuti a TOTAL con nota prot. 0015723 dell' 14.8.2009;

- di ogni altro atto provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie;

nonché

per l' integrale risarcimento dei danni.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barberino di Mugello, Provincia di Firenze e di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott.

Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con comunicazione del 25 giugno 2001 la società Total Fina Elf s.p.a. (ora Total Erg s.p.a.) comunicava al Comune di Barberino del Mugello, alla Provincia di Firenze, alla Regione Toscana e alla società Autostrade l'esistenza di un "*pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti concentrazione accettabili del sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito interessato dall'evento*", probabilmente causato dallo stillicidio di idrocarburi durante l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti petroliferi per uso autotrazione.

In data 28 luglio 2001 la predetta società inviava al Comune il piano di caratterizzazione che veniva esaminato nella conferenza di servizi del 19 dicembre 2001 e, a seguito degli aggiornamenti richiesti in detta sede, ripresentato in data 23 febbraio 2002.

Il successivo 15 luglio 2002 Total Erg trasmetteva agli enti interessati il progetto preliminare e quello definitivo di bonifica di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1290. Tali documenti venivano esaminati nella conferenza di servizi del 24 settembre 2002 unitamente alla prescrizione richiesta da ARPAT in merito al posizionamento di alcuni piezometri.

Nell'anno 2005 il sito veniva iscritto nell'anagrafe dei siti inquinati della Provincia di Firenze.

All'esito della conferenza di servizi del 19 settembre 2006 il Comune emanava la determinazione dirigenziale n. 1874 del 23 ottobre 2006 che ne approvava le risultanze, tenuto conto anche dei pareri espressi da ARPAT e dalla Provincia di Firenze. In tale occasione l'Agenzia regionale per l'ambiente richiedeva, alla ditta incaricata delle operazioni di bonifica, la produzione di documentazione integrativa al piano di caratterizzazione *"che preveda indagini necessarie per definire non solo il superamento delle CSC ma anche i parametri sito specifici per stabilire le CSR e l'impostazione dell'analisi di rischio"*.

Nello stesso parere l'Agenzia evidenziava che *"nel caso del parametro MTBE la situazione non risulta chiara come per gli idrocarburi"* ed inoltre che le concentrazioni in alcuni piezometri *"risultano al di sopra dei valori indicati da ISS di 10 µg per cui non risulta ben delimitata la contaminazione"*.

In data 28 gennaio 2008 la società ricorrente trasmetteva la relazione analisi di rischio sito specifica e il calcolo delle CSR che veniva valutata nella conferenza di servizi del successivo 15 aprile, nel corso della quale, conformemente ai pareri espressi da ARPAT e dalla Provincia di Firenze, si riteneva di sospendere l'esame in attesa della presentazione di integrazioni.

Nella conferenza di servizi del 6 novembre 2008 si ribadiva che *"la conferenza di servizi prende atto che dalla documentazione trasmessa risulta terminata la messa in sicurezza di emergenza a far data dall'ottobre 2008"*, ribadendo che *"per il parametro MTBE nelle acque dei piezometri il valore massimo ammissibile è di 10 µg per litro"*.

Avverso tale atto Total Erg s.p.a. proponeva il ricorso rubricato al n.

RG 280/2009, contestandone la legittimità, limitatamente alla televisione relativa ai limiti massimi di concentrazione di MTBE (metil-butil-etero) e deducendo le censure che seguono:

1. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242 e seguenti e 249 del d.lgs. n. 152/2006, nonché degli allegati nn. 1,2,3,4,5 al Titolo V, Parte IV dello stesso decreto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e del decreto ministeriale n. 471/1990. Inesistenza della motivazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche

2. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 1,3,10 e 10 bis della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Inesistenza della motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

Si costituivano il giudizio il Comune di Barberino di Mugello, la Provincia di Firenze e l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Toscana opponendosi all'accoglimento del gravame.

Dopo la proposizione del ricorso avevano inizio i lavori di ampliamento dell'area di servizio Aglio Est dove è situato l'impianto della ricorrente con conseguenti interferenze sullo svolgimento delle operazioni di bonifica del sito.

In data 1 giugno 2009 la società ricorrente inviava alle amministrazioni interessate una "*relazione analisi di rischio sito specifica*" ed un progetto operativo di bonifica che, tuttavia, nella conferenza di servizi del 28 luglio 2009 veniva ritenuto non valutabile, sia per la

presenza di prodotto in galleggiamento all'interno della falda, sia perché non si riteneva applicabile al sito l'appendice V al documento ISPRA, utilizzata dall'interessata, in quanto "*l'appendice è stata redatta sui punti vendita in presenza di caratteristiche peculiari non riscontrabili nel caso in questione*", con particolare riferimento all'estensione limitata dell'impianto e all'ubicazione in contesti urbanizzati.

Il verbale della conferenza di servizi veniva impugnato dall'odierna ricorrente mediante la proposizione di motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo rubricato al n. RG 2029/2009, riproducendo sostanzialmente le censure già avanzate con l'atto introduttivo di giudizio.

In data 28 settembre 2009 la ricorrente trasmetteva alle amministrazioni interessate nuova documentazione avente ad oggetto la "*Relazione e di implementazione di sistemi di messa in sicurezza d'emergenza relativa all'ADS*" con cui si prevedeva di eliminare i rischi scaturiti dal movimento franoso, l'installazione di un sistema di cd. Air Sparging volto a risolvere la problematica del prodotto in galleggiamento e la concentrazione di idrocarburi nelle acque sotterranee, nonché l'attivazione di nuovi pozzi di emungimento in sostituzione di quelli temporaneamente messi fuori uso dai lavori.

Non di meno, i successivi rilievi eseguiti dall'ARPAT evidenziavano ancora la presenza di idrocarburi in fase di galleggiamento e dati analitici notevolmente superiori a quelli forniti dalla parte. Ne seguiva l'impossibilità ad avviso dell'Agenzia per l'ambiente di produrre un valido documento di analisi di rischio.

Con motivi aggiunti notificati il 15 novembre 2010 Total Erg contestava anche la suddetta nota dell'ARPAT datata 20 luglio 2010. Successivamente, a partire dal novembre 2010, nell'area oggetto dei provvedimenti impugnati si aggravava il movimento franoso già in atto che comportava la modifica dello stato dei luoghi e la necessità di effettuare ulteriori interventi di somma urgenza, oltre che l'opportunità di istituire nuove indagini al fine di verificare l'eventuale ampliamento dell'area coinvolta nella bonifica.

In data 16 novembre 2011 il Comune di Barberino del Mugello trasmetteva alla società ricorrente la nota di ARPAT con cui si confermava *"la non applicabilità dell'analisi di rischio a seguito della presenza di contaminazione del substrato litoideo"*, invitando la società *"ad una celere valutazione e proposta delle possibili azioni che garantiscano, nell'ambito dell'obiettivo primario di bonifica, la tutela delle matrici ambientali ed un adeguato sistema di salvaguardia sanitaria"*.

La suddetta comunicazione e l'allegata nota di ARPAT venivano contestate dall'odierna ricorrente con motivi aggiunti notificati in data 9 dicembre 2011 con cui si lamentava, oltre che il difetto di motivazione, l'illegittimità del diniego di applicare, nel caso specifico, il modello di Analisi di rischio di cui alla Appendice V del parere ISPRA, evidenziando che l'analisi di rischio sarebbe propedeutica alla fase di bonifica e non potrebbe, dunque, essere ostacolata dalla presenza di prodotto libero nel sottosuolo.

Nella pubblica udienza del 19 dicembre 2013, dopo il rituale deposito di memorie, i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.

DIRITTO

Per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva e i ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

Con il ricorso rubricato al n. RG 280/2009 la società ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe precisata con cui il Comune di Barberino del Mugello, facendo proprie le risultanze della conferenza di servizi del 6 novembre 2008 ribadiva che *"per il parametro MTBE nelle acque dei piezometri il valore massimo ammissibile è di 10 µg per litro"*.

Successivamente, con il ricorso n. 2029/2009 (qualificato anche come motivi aggiunti al precedente gravame) e con i motivi aggiunti notificati il 15 novembre 2010 e il 9 dicembre 2011, venivano contestate le note dell'ARPAT con cui si ravvisava l'impossibilità di valutazione del documento di analisi di rischio prodotto dalla ricorrente, attesa la presenza di idrocarburi in fase di galleggiamento e il rilevamento di dati analitici notevolmente superiori a quelli forniti dalla parte.

Nelle sue memorie difensive il Comune di Barberino del Mugello eccepisce preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità dei ricorsi in esame.

Quanto al ricorso n. 280/2009 viene evidenziata la natura meramente confermativa dell'atto impugnato a fronte del parere di analogo contenuto emesso da ARPAT il 22 settembre 2006, nell'ambito della conferenza di servizi indetta il 19 settembre dello stesso anno e mai contestato dalla ricorrente.

La tesi merita condivisione.

La nota impugnata di cui, peraltro, è dubbia la natura provvedimento, si limita infatti a "ribadire" che "per il parametro MTBE nelle acque dei piezometri il valore massimo ammissibile è di 10 µg per litro", così esprimendo un assunto già manifestato nella citata conferenza di servizi del 19 settembre 2006, ma di cui è evidente il carattere meramente confermativo in assenza di acquisizioni istruttorie diverse rispetto a quelle che sorreggevano il precedente parere.

Ne segue, all'evidenza, l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

In ordine al ricorso n. 2029/2009 e ai motivi aggiunti successivamente notificati si osserva quanto segue.

Con tali mezzi di impugnazione la ricorrente ha contestato i provvedimenti con cui sono state respinte le "analisi di rischio" dalla stessa presentate nelle varie fasi del procedimento, motivando tale decisione con riferimento alla presenza di idrocarburi in galleggiamento all'interno dei piezometri oltre che all'esistenza di contaminazione del substrato litoideo.

Tuttavia gli atti in questione non hanno dato luogo ad un arresto procedimentale, atteso che la stessa società ricorrente ha effettuato gli approfondimenti del quadro conoscitivo del sito richiesti in conferenza di servizi procedendo alle necessarie integrazioni del piano di caratterizzazione presentato e agli interventi di messa in sicurezza dell'area. E infatti, con comunicazione del 1° marzo 2013, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente comunicava al Comune che,

in relazione alle indagini effettuate in contraddittorio con la società incaricata delle operazioni nei mesi di novembre e dicembre 2012, poteva ritenersi che *"il processo di indagine possa dirsi concluso e che sia necessario procedere, nel più breve tempo possibile, alla individuazione del modello concettuale definitivo dei punti di conformità attraverso la presentazione di un documento conclusivo rappresentativo della caratterizzazione dell'area"*.

Tale nota veniva recepita dal Comune di Barberino del Mugello che, con missiva del 23 aprile 2013, rendeva noto alla società la conclusione del processo di indagine relativa al sottosuolo della stazione di servizio oggetto della contaminazione.

Ne segue che nessuna utilità potrebbe ritrarre la ricorrente dall'accoglimento dei ricorsi all'esame, una volta acclarato che le operazioni di bonifica si baseranno sul nuovo e diverso quadro conoscitivo scaturito anche attraverso il contributo offerto dalla ricorrente.

Come è pacifico, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2009, n. 2077).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso n. 2029/2009 e i motivi notificati il 15 novembre 2010 e il 9 dicembre 2011 vanno

dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese del giudizio, in ragione della complessità della vicenda, possono essere compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li dichiara in parte inammissibili e in parte improcedibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)